

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1121

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE ZAN, DEGAN, PICCOLI, BERTÈ, SCALFARO, PISTELLI, COLOMBO VITTORINO, BREGANZE, PENNACCHINI, MIGLIORI, SALVI, GAGLIARDI, AMODIO, LONGONI, SIMONACCI, FRANCESCHINI, CAIAZZA, BOLOGNA, ROMANATO, TITOMANLIO VITTORIA, DOSSETTI, SAVIO EMANUELA, PEDINI, GITTI, FORLANI, GONELLA GUIDO, PELLA, RIPAMONTI, CASSIANI, ALESSANDRINI, BUTTÈ, CAPPUGI, GENNAI TONIETTI ERISIA, COSSIGA, ZUGNO, TOGNI, DAL CANTON MARIA PIA, TRUZZI, DALL'ARMELLINA, DIETL, MITTERDORFER, SARTI, ELKAN, BRUSASCA, VERONESI GREGGI, PREARO, RADI, CASTELLUCCI, BIASUTTI, CANESTRARI, DE MITA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, LEONE RAFFAELE, RAMPA, MIOTTI CARLI AMALIA, CODACCI PISANELLI, LUCIFREDI, BARBI PAOLO, MARTINI MARIA ELETTA, ERMINI, COCCO MARIA, TERRANOVA CORRADO, BUZZI, CARRA, MENGOZZI, NUCCI, BELCI, BIANCHI FORTUNATO, LETTIERI, CURTI AURELIO, BETTIOL, GASCO, HELFER, BIAGGI NULLO, COLLEONI, PICCINELLI, FRACASSI, BORRA, CONCI ELISABETTA, REALE GIUSEPPE, VINCELLI, VICENTINI, FRANZO, FUSARO, BORGHI, TESAURO, DELL'ANDRO, RESTIVO, ROSATI, MARCHIANI, VOLPE, BERLOFFA, GALLI, BARBERI, LUCCHESI, PUCCI ERNESTO, RACCHETTI, TOZZI CONDIVI, BONAITI, RINALDI, DEL CASTILLO, EVANGELISTI, RUSSO SPENA, TAMBRONI, LA PENNA, BRESSANI, CALVETTI, DE MARZI FERNANDO, LAFORGIA, GIGLIA, BIMA, BARONI, GHIO, DE PONTI, URSO, BIANCHI GERARDO, ARMANI, GIOIA, MICHELI, NEGRARI, PATRINI, ORIGLIA, BASSI, COLLESELLI, PITZALIS, MATTARELLI, CORONA GIACOMO, BOSISIO, GIRARDIN, FABBRI FRANCESCO, LATTANZIO, SORGI, SEMERARO, DARIDA, VEDOVATO, JOZZELLI, CERVONE, CENGARLE, SCARLATO, RUFFINI, BARTOLE, BISANTIS, VILLA, BALDI, DE CAPUA, SGARLATA, COLASANTO, SANGALLI, DE MEO, SAMMARTINO, SPINELLA, AGOSTA, VALIANTE, D'AREZZO, GUARIENTO, IMPERIALE, MERENDA, QUINTIERI, AMATUCCI, STELLA, BUFFONE, BOTTARI, VIALE, BONTADE MARGHERITA, BERRETTA, CAPPELLO, AZZARO, D'ANTONIO, FORNALE, BUZZETTI, FODERARO, GUERRIERI, DAGNINO, VERGA, BOVETTI, BARBA DAVIDE, TANTALO, ISGRÒ, GERBINO, TOROS, BERSANI, SEDATI, CAVALLARI, SARTOR, BISAGLIA, CERUTI CARLO, PALA, RUSSO VINCENZO, ALBA, D'AMATO, CAIATI, DE LEONARDIS, AMADEO ALDO, BOVA, DI LEO, MAROTTA VINCENZO, ALDISIO, SPADOLA, AMATUCCI, LEONE GIOVANNI, CAVALLARO, GULLOTTI, SCARASCIA MUGNOZZA, BIAGIONI, STORTI, ARMATO, TURNATURI, DE MARIA, FADA

Presentata il 13 marzo 1964

Nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai minori

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Il 12 dicembre 1960, venne promulgata la legge n. 1591 recante « Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza ». In quell'occasione si disse

che « il moltiplicarsi degli episodi di criminalità giovanile ed anche il più tenue fenomeno della ostentata spavalderia ribelle di tanti adolescenti » portava « educatori, studiosi, politici d'ogni parte a segnalare come una, e non l'ultima, delle complesse cause di tale

infezione sociale la suggestione esercitata sui fanciulli ed adolescenti dalle visioni di fatti e figure atte a provocare precoci ed abnormi eccitazioni degli istinti... ».

La legge n. 1591 intese pertanto regolare la materia delle affissioni dei manifesti e della esposizione al pubblico di stampati ed oggetti figurati, anche in relazione all'autorevole suggerimento della Corte costituzionale che postulava una disciplina del complesso problema. Accogliendo la necessità di salvaguardare dall'aggressione proveniente dall'esterno gli elementi sociali meno provveduti di difese intrinseche, anche in relazione all'articolo 529 del Codice penale, la legge dispose (all'articolo 1) che « chiunque fabbrica, introduce, affigge ed espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni 18 e le esigenze della loro tutela morale è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale. Si applica la pena di cui all'articolo 725 del Codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare ». L'articolo 2 autorizzò gli ufficiali di polizia giudiziaria (quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria) ad « eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le 24 ore, alla denuncia al Procuratore della Repubblica ».

2 - Era presumibile che, per limitare la nostra attenzione al settore della pubblicità cinematografica, la legge avrebbe posto un freno al dilagare di manifesti e di slogan che chiaramente tradiscono l'intento speculativo fondandosi sul richiamo più rozzo degli istinti e toccando indiscriminatamente e « necessariamente » tutti coloro (perciò anche i fanciulli e gli adolescenti) che camminano per le vie, senza che alla attenzione sia offerta possibilità di scelta.

Ora, chiunque ha avuto modo, nei tre anni trascorsi, di osservare da vicino ogni forma (proiettata, affissa e stampata) di pubblicità cinematografica, ha avvertito che solo in rari casi la legge è riuscita a fronteggiare con tempestività ed efficacia le insidie della speculazione. Di fatto l'invasione di film triviali (in ispecie quelli denominati « sexy ») che ha caratterizzato la produ-

zione di questi ultimi anni è stata accompagnata (diremmo inevitabilmente) da un sensibile deterioramento morale di ogni mezzo di pubblicità, cui non sono stati opposti validi freni.

3. - Ci sembra pertanto necessario che la legge venga integrata (per quanto attiene alla pubblicità dei film vietati ai minori) con una regolamentazione più rigorosa e definita, a carattere pregiudiziale, che non si limiti ad invocare interventi *a posteriori* (troppo spesso tardivi o insufficienti) della polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria.

Siamo consapevoli che - per provvedimenti aprioristicamente limitativi - il criterio di discriminazione fondato sul concetto di violazione al buon costume non è né proponibile né applicabile, giacché è legato a elementi soggettivi, cui la legge non può concretamente riferirsi. Per questo, nell'intento di individuare un criterio oggettivo, abbiamo ritenuto di prendere in considerazione tre aspetti tra loro collegati:

a) che lo spirito della legge n. 1591 era inteso a difendere tutti coloro (e perciò in specie fanciulli e adolescenti) posti « necessariamente », senza capacità di libera scelta, di fronte ai manifesti e alle cose esposte al pubblico;

b) che pertanto, secondo l'intento della citata legge, la valutazione dell'idoneità a nuocere del manifesto e dell'oggetto esposto va compiuta non già con riferimento al sentimento comune, bensì con riferimento al sentimento proprio dei fanciulli e adolescenti;

c) che il divieto per i minori di età, cui sono soggetti alcuni film a norma delle vigenti disposizioni, obbedisce a questa preoccupazione di natura eminentemente cautelativa, indipendentemente da un giudizio di merito.

A noi sembra che una corretta interpretazione di quel divieto debba e possa estendersi anche ad ogni forma di pubblicità « attuata per mezzo di immagini e frasi comunque proiettate, affisse e stampate », indipendentemente da un giudizio di merito.

Associamo le frasi alle immagini, poiché riteniamo che di fatto esse abbiano una potenzialità pubblicitaria pressoché pari a quella delle immagini e come queste si prestino a grossolane tentazioni speculative.

Per quanto riguarda i cosiddetti « provini » (cioè le proiezioni, a fini di lancio pubblicitario, di brani di film previsti in prossima visione), la legge 21 aprile 1962, n. 161 contempla particolari limitazioni per i film vietati ai minori, ma, per carenza di interventi

e in assenza di norme generali, tali limitazioni appaiono (come ciascuno può facilmente rilevare) del tutto formali e perciò sono raramente rispettate. Per questo abbiamo ritenuto di estendere queste nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai minori alle « immagini e frasi comunque proiettate » oltre che a quelle « affisse e stampate ».

4. — Il rilievo evidente che, dei film soggetti a divieto, solo una parte (non meno tuttavia del 90 per cento secondo le medie degli anni scorsi) presenta caratteri di speculazione morbosa e di deliberata aggressione morale, non sminuisce la gravità del fenomeno da noi denunciato, la quale può essere superata solo da una regolamentazione generale senza pregiudiziali eccezioni. L'intento nostro (che non si distacca dallo spirito delle leggi vigenti in materia) non mira in alcun modo ad interferire nella libertà di espressione

tutelata dalla Costituzione, ma è volto a reprimere gli abusi quotidiani che, a fini bassamente commerciali, vengono compiuti in nome di una libertà volutamente male intesa.

Siamo certi che i film di autentico impegno artistico sottoposti a divieto cautelativo per i minori — anche se soggetti a limitazioni pubblicitarie per le motivazioni generali anzidette — sapranno imporsi e distinguersi nettamente dalla farragine dei film speculativi.

Noi abbiamo fiducia che gli onorevoli colleghi condivideranno il nostro intento e consentiranno con la nostra proposta destinata, con particolarissimo riguardo alla sensibilità dell'età evolutiva, non solo a reprimere ma (in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 21 della Carta costituzionale) anche a « prevenire » le violazioni delle norme stabilite a difesa e a tutela del buon costume.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per i film dichiarati vietati ai minori a norma delle disposizioni in vigore è fatto divieto di ogni forma di pubblicità attuata per mezzo di immagini e frasi comunque proiettate, affisse e stampate.

La pubblicità per detti film è permessa limitatamente alla menzione del titolo e di quanti vi hanno collaborato.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui sopra è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa sino a lire centomila.